



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE

Il Rettore

DR

Oggetto:

Oggetto:

Avviso anno 2020 per lo svolgimento tirocini per l'abilitazione all'esercizio della professione Medico chirurgo - art. 102 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

IL DIRIGENTE:

F.to Dott.ssa Antonella
Bianconi

Il Responsabile dell'Area:

F.to Dott.ssa Cinzia
Rampini

Il Responsabile
dell'Ufficio:

F.to Sig.ra Fabiana
Zavarella

VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" e in particolare, il Capo II, Sezione III del Titolo I relativo a "Titoli accademici ed Esami di stato";

VISTO il regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di stato e l'assistenza scolastica nell'Università e negli Istituti superiori" e in particolare, gli artt. 51 e 52;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazione ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, recante "Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTA la legge n. 170/2010 concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTO il decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 e in particolare l'art. 3 che prevede lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo all'interno del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia;

VISTO il decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni della L. 25 giugno 2019, n. 60, recante "*Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*" e in particolare l'articolo 12 che ha disposto che: "*il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018 n. 58 decorre dalla sessione di esame del mese di luglio*



2021. *Alle prove di esame relativa agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445*”;

TENUTO CONTO che alcuni Atenei hanno già avviato i tirocini pratico-valutativi di cui all’art. 3 del D.M. n. 58/2018;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 10 febbraio 2020 n. 90 con la quale sono state indette le sessioni degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo per l’anno 2020;

VISTO il proprio Bando degli esami di stato Medico chirurgo anno 2020 emanato con D.R. 278 del 14 febbraio 2020;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed in particolare l’art. 102;

VISTA la circolare MUR prot. 8610 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto *“Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Art. 102 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo, l’art.1, comma 2 lett.p)*;

VISTA la mozione della Conferenza dei rettori delle università italiane del 30 marzo 2020 avente ad oggetto *“Modalità svolgimento dei tirocini di area sanitaria nel periodo di emergenza”* con la quale – dopo aver evidenziato criticità in merito all’espletamento dei tirocini pratici dei corsi di studio delle professioni sanitarie e mediche, ivi compresi quelli finalizzati al conseguimento dell’abilitazione professionale, con particolare riferimento alla necessità, per le Regioni, di riorganizzare l’operatività delle strutture sanitarie del territorio al fine di far fronte all’emergenza sanitaria in corso, con conseguente drastica diminuzione delle attività ospedaliere ordinarie – sono state avanzate proposte per riuscire ugualmente a consentire a tutti gli interessati di concludere il necessario tirocinio e conseguire quanto prima la relativa abilitazione;

VISTO il D.M. n. 8 del 2 aprile 2020, con il quale è stato adeguato l’ordinamento didattico della classe LM/41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”* e in particolare l’articolo 6 comma 2, che dispone che, con appositi decreti, possono essere individuate *“modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale”*;



VISTO il D.M. 9 aprile 2020 n. 12 emanato in attuazione dell'art. 6, comma 2 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22;

RITENUTO di individuare, ai sensi del citato art. 6 comma 2 del D.L. n. 22/2020, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese quelle a distanza, per attività di tirocinio in parola;

VISTA la nota MUR prot. n. 9758 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto: "Abilitazione all'esercizio della professione di Medico chirurgo – Art. 102 D.L. 17 marzo 2020, n. 18. D.M. 2 aprile 2020 n. 8 (registrato alla Corte dei conti al n. 630 del 7 aprile 2020)";

RAVVISATA la necessità di procedere all'emanazione di un avviso per l'abilitazione all'esercizio della professione Medico chirurgo conformemente a quanto disposto dalla succitata circolare;

DECRETA

Art. 1 - Indizione

Per l'anno 2020, in applicazione di quanto disposto dall'art. 102 del D.L. n. 18/2020, con cui sono state soppresse le prove scritte degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, sono aperte le iscrizioni per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo abilitante prescritto dal D.M. 445/2001 presso la sede universitaria di Perugia.

Restano valide le domande di ammissione già presentate alla data del 6 marzo 2020 dai candidati che devono espletare il tirocinio previsto dal D.M. 445/2001 secondo le modalità indicate nel precedente Bando degli esami di stato anno 2020, emanato con D.R. 278 del 14 febbraio 2020.

Gli interessati, pertanto, non dovranno presentare una nuova domanda, fatto salvo che non intendano formalizzare espressa rinuncia.

Art. 2 -Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda per lo svolgimento del tirocinio abilitante tutti i laureati in Medicina e chirurgia il cui tirocinio di cui all'art. 3 del DM 58/2018 non è stato svolto nell'ambito del corso di studio e che hanno conseguito il titolo di studio entro la data di emanazione del presente avviso per la prima sessione o conseguiranno il titolo entro il 26 ottobre 2020, per la seconda sessione, fatte salve diverse o successive disposizioni ministeriali.

Titoli di ammissione:



- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'art. 17 comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
- laurea specialistica afferente alla classe 46/S;
- laurea magistrale afferente alla classe LM-41;
- analogo titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 – Domanda di ammissione, termini e modalità di presentazione

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione allo svolgimento del tirocinio abilitante in una sola sede universitaria.

La presentazione della domanda in più di una sede è causa di esclusione.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del D.M. del 19 ottobre 2001, n. 445, l'ammissione allo svolgimento del tirocinio abilitante nella sede universitaria di Perugia dei candidati in possesso del titolo accademico conseguito presso altre sedi universitarie è subordinata alla capienza delle strutture ove sarà svolto il tirocinio; si specifica che l'eventuale rigetto dell'istanza sarà comunicato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.

Per essere ammessi allo svolgimento del tirocinio abilitante alla professione di medico chirurgo, i candidati devono presentare la domanda in carta semplice (il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.unipg.it/didattica/esami-di-stato/indizione-delle-sessioni-di-esame/abilitazione-all-esercizio-della-professione-di-medico-chirurgo>) indirizzata al Magnifico Rettore e corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ovvero **laurea specialistica afferente alla classe 46/S** ovvero **laurea magistrale afferente alla classe LM-41**, ovvero analogo **titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente**, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.unipg.it/didattica/esami-di-stato/indizione-delle-sessioni-di-esame/abilitazione-all-esercizio-della-professione-di-medico-chirurgo>



I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande della seconda sessione fissato dall'art. 2 del presente avviso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini di seguito prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea;

b) ricevuta del bollettino postale di € 49,58 relativo alla tassa di ammissione fissata dall'art. 2 comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti da versare sul c/c n. 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche – da ritirare presso gli Uffici postali;

c) ricevuta del bollettino di pagamento UTABREVE di € 300,00 relativa al contributo "ammissione esami di stato", da versare presso un qualsiasi sportello di UniCredit Banca presente sul territorio nazionale (il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.unipg.it/didattica/esami-di-stato/indizione-delle-sessioni-di-esame/abilitazione-all-esercizio-della-professione-di-medico-chirurgo>)

d) ricevuta del bollettino di pagamento UTABREVE di € 30,00 relativa al contributo "libretti diario" da versare presso un qualsiasi sportello di UniCredit Banca presente sul territorio nazionale (il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.unipg.it/didattica/esami-di-stato/indizione-delle-sessioni-di-esame/abilitazione-all-esercizio-della-professione-di-medico-chirurgo>)

e) due foto formato tessera

Si precisa che il solo pagamento della tassa e dei contributi di ammissione sopracitati non costituisce iscrizione al tirocinio abilitante

Le domande devono essere presentate entro e non oltre:

- il termine del 15 maggio 2020 per la prima sessione
- il termine del 16 ottobre 2020 per la seconda sessione, fatte salve diverse o successive disposizioni ministeriali.



I candidati che non provvederanno a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla partecipazione al tirocinio abilitante.

**In nessun caso si procederà al rimborso
della tassa e dei contributi di ammissione**

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione di tirocinio abilitante e che non parteciperanno allo stesso, potranno presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 16 ottobre 2020.

Per coloro che hanno chiesto di partecipare alla seconda sessione e che non svolgeranno il tirocinio in nessun caso si procederà al rimborso della tassa e dei contributi di ammissione versati e parimenti, in caso di eventuali domande di ammissione al tirocinio abilitante per le sessioni degli anni successivi, la tassa e i contributi di ammissione dovranno essere nuovamente versati.

In base al D.M. 445/2001 e successive modificazioni, ove il candidato nello svolgimento del tirocinio non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo di tirocinio, non è idoneo salva la possibilità di ripetere il tirocinio. (art. 2 comma 5 D.M. 445/2001).

Le domande di ammissione allo svolgimento del tirocinio abilitante all'esercizio della professione di medico chirurgo devono essere presentate entro i termini sopraindicati secondo una delle seguenti modalità:

- **spedizione a mezzo raccomandata A/R** indirizzata al Presidente della Commissione esami di stato – Piazza dell'Università, 1 – 06123 PERUGIA; **a tal fine farà fede il timbro di arrivo dell'Ateneo ; sulla busta deve essere riportata la dicitura "Ammissione Esami di stato Medico chirurgo"**
- **tramite posta elettronica certificata PEC** al seguente indirizzo PEC protocollo@cert.unipg.it

Ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011, le pubbliche Amministrazioni non possono accettare certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni.



Non saranno pertanto presi in considerazione eventuali certificati inviati/allegati alla domanda di ammissione.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia di un atto, di un documento è conforme all'originale) possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili e attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che le leggi o i regolamenti concernenti l'immigrazione e la condizione dello straniero non dispongano diversamente, e salvo che l'utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di previsioni. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono regolarmente rese se sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3, del 445/2000 ai fini della loro validità ed efficacia.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000.

Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'ammissione alla prova, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, lo stesso candidato decadrà d'ufficio dal diritto alla partecipazione all'esame di stato e, nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e le tasse versate non verranno restituite in nessun caso.

Tutti i candidati sono ammessi al tirocinio pratico valutativo con riserva: l'Amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente avviso.

L'Amministrazione si riserva di richiedere le eventuali documentazioni integrative ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato anche successivamente alla presentazione della domanda.



**Art. 4 – Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA –
Candidati allergici a sostanze presenti nei laboratori e donne in stato di
gravidanza**

Ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni i **candidati con disabilità** che abbiano necessità di ausilio per lo svolgimento del tirocinio abilitante devono fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e presentare le certificazioni attestanti la disabilità rilasciate dalle autorità competenti.

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)

di cui alla legge n. 170/2010 devono fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario durante l'iscrizione e presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

Coloro che sono allergici a sostanze utilizzate nei laboratori dovranno inviare adeguata certificazione medica che attesti il tipo di sostanze allergogene.

In base alla normativa vigente in materia di tutela della gravidanza D.Lgs 151/2001, le donne in stato di gravidanza e in allattamento, non possono frequentare i laboratori in presenza dei rischi da radiazioni ionizzanti, gas anestetici, sostanze chimiche, agenti cancerogeni, agenti mutageni, agenti teratogeni, agenti biologici e quant'altro previsto dalla citata normativa e pertanto, non potranno svolgere l'eventuale tirocinio abilitante presso le strutture. Sono inoltre tenute ad informare tempestivamente la Commissione e l'Ufficio Esami di stato qualora una eventuale gravidanza sopraggiunga successivamente alla presentazione della domanda d'iscrizione.

Le suddette certificazioni devono essere trasmesse entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso ed entro il 16 ottobre 2020 per la seconda sessione, con una delle seguenti modalità:

1. a mezzo raccomandata postale AR indirizzata al Presidente della Commissione esami di stato –Piazza dell'Università, 1– 06123 PERUGIA a tal fine farà fede il timbro di arrivo dell'Ateneo; sulla busta deve essere riportata la dicitura "Ammissione Esami di Stato Medico chirurgo"
2. tramite posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo protocollo@cert.unipg.it

Art. 5 – Tirocinio

Il tirocinio abilitante dovrà essere svolto per il numero complessivo di ore previste dalle disposizioni normative vigenti e secondo le **modalità, anche a distanza che saranno comunicate con avvisi successivi sul sito**

<https://www.unipg.it/didattica/esami-di-stato/indizione-delle-sessioni-di-esame/abilitazione-all-esercizio-della-professione-di-medico-chirurgo>



e pertanto tutti i candidati sono invitati a monitorare il sito stesso.

La data d'inizio del tirocinio è fissata al 20 maggio 2020 per la prima sessione e al 4 novembre 2020 per la seconda sessione, fatte salve diverse o successive modifiche dovute a disposizioni di legge o ad indicazioni ministeriali.

La commissione prevista dall'art. 3 del D.M. 445/2001 è quella già nominata con D.R. n. 470 del 16 marzo 2020.

Art. 6 - Elenco degli idonei

L'elenco in ordine alfabetico di coloro che avranno ottenuto valutazione positiva del tirocinio abilitante sarà reso noto mediante:

- affissione all'Albo Pretorio online dell'Ateneo;
- pubblicazione all'indirizzo <http://www.unipg.it/didattica/esami-di-stato/indizione-delle-sessioni-di-esame/abilitazione-all-esercizio-della-professione-di-medico-chirurgo>

Art. 7 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Università degli Studi di Perugia in qualità di Titolare, per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'ammissione all'esame di stato.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Perugia con sede in piazza dell'Università 1, Perugia. Il suo contatto è: rettore@unipg.it o, via PEC protocollo@cert.unipg.it

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RDP) sono: rdp@unipg.it tel. 075 5852192

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Università degli Studi di Perugia.

L'informativa estesa inerente il trattamento dei dati personali è consultabile alla seguente pagina web: <https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative/informativa-sul-trattamento-dati-personali-per-i-candidati-ad-un-esame-di-abilitazione-professionale>



Art. 8 – Trasparenza delle fasi di procedimento –Accesso atti -

Ai sensi della Legge n. 241/1990 è garantita la trasparenza di tutte le fasi del procedimento.

Il responsabile del procedimento amministrativo, è la Dott.ssa Cinzia RAMPINI Responsabile Area Formazione Post Laurea – Ripartizione Didattica – Tel. 075.585.6686 – Fax 075.585.6682 – e-mail ufficio.esamidistato@unipg.it

I candidati e le candidate potranno esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento sull'accesso emanato con D.R. n. 1127 del 21 luglio 2017. Il modulo di richiesta è disponibile alla pagina https://www.unipg.it/files/pagine/111/studenti/accesso_atti.pdf

I candidati dovranno acconsentire, nel caso in cui all'Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura e il candidato rivesta la qualifica di controinteressato, l'invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 9 – Punto informazioni

L'Ufficio Esami di stato è preposto a fornire ai candidati tutte le informazioni e l'assistenza sulla procedura di iscrizione.

Contatti:

Ripartizione Didattica

Area Formazione Post-Laurea

Ufficio Esami di stato

Via della Pallotta, 61 – 06126 PERUGIA

Tel. 075.585.6686 - 6684

Fax. 075.585.6682

Email: ufficio.esamidistato@unipg.it

Art. 10 – Pubblicazione

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

L'avviso e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili all'indirizzo
<http://www.unipg.it/didattica/esami-di-stato/indizione-delle-sessioni-di-esame/abilitazione-all-esercizio-della-professione-di-medico-chirurgo>

Art. 11 – Norme di rimando

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alle disposizioni previste dalla vigente normativa sugli Esami di stato.

Perugia,

Il Rettore
Prof. Maurizio OLIVIERO